

Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «*Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri*»;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante «*Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*»;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «*Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*» e, in particolare, l'art. 7, commi 1, 3 e 5;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*»;

VISTA la legge 4 marzo 2009, n. 15, recante «*Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti*»;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «*Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*»;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*»;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*»;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia*» che, all'articolo 6, disciplina il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante «*Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri*» e, in particolare, l'articolo 31 concernente l'Ufficio controllo interno, trasparenza e integrità;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2020, n. 185, recante il «*Regolamento recante attuazione dell'articolo 74, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in relazione ai Titoli II e III del medesimo decreto legislativo*»;

VISTO il decreto del Segretario generale 29 agosto 2012, recante «*Organizzazione dell'Ufficio controllo interno, trasparenza e integrità*»;

RAVVISATA la necessità di provvedere alla riorganizzazione dell'Ufficio controllo interno, trasparenza e integrità al fine di meglio rispondere alle necessità determinate dall'evoluzione normativa in materia;

INFORMATE le Organizzazioni sindacali;

DECRETA

Articolo 1

Ufficio controllo interno, trasparenza e integrità

1. L'Ufficio controllo interno, trasparenza e integrità, di seguito denominato Ufficio, di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 "*Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri*", è organizzato secondo le disposizioni del presente decreto.
2. L'Ufficio assicura il supporto tecnico e metodologico agli organi di indirizzo politico-amministrativo e alle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'attuazione delle diverse fasi del "ciclo di gestione della performance"; promuove sistemi e metodologie per lo sviluppo delle attività di pianificazione e controllo strategico, di valutazione del personale e di controllo sulla gestione, finalizzati al miglioramento delle performance organizzative, della trasparenza e dell'integrità dell'azione amministrativa e in tali ambiti propone interventi formativi rivolti alla dirigenza e al personale della Presidenza del Consiglio dei ministri; provvede alla tenuta e all'aggiornamento delle banche dati relative alle materie di propria competenza; elabora proposte per la promozione della cultura della responsabilità per il miglioramento della performance, del merito, della trasparenza e dell'integrità.

Articolo 2

Direzione dell'Ufficio

1. Alla direzione dell'Ufficio è preposto un Collegio di direzione, disciplinato dall'art. 5, commi 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2020, n. 185, composto da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente che svolge altresì le funzioni di Capo dell'Ufficio. Il Collegio opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio.
2. Il Presidente del Collegio in qualità di Capo dell'Ufficio:
 - a) cura l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio;
 - b) coordina le attività dei Servizi di cui all'articolo 3;
 - c) relaziona al Segretario generale, per quanto attiene al funzionamento delle strutture che compongono il Segretariato generale.

3. Il Presidente del Collegio convoca, presiede e coordina le riunioni del Collegio e individua nell'ambito dell'Ufficio, sentito il Collegio, il personale addetto a funzioni di Segreteria del Collegio stesso.
4. Il Collegio svolge funzioni di indirizzo e controllo per la programmazione e il controllo strategici, la valutazione della performance organizzativa e individuale, il controllo di gestione, la trasparenza e l'integrità.

Il Collegio, in particolare:

- a) adotta il proprio regolamento interno;
- b) elabora i criteri per la definizione del sistema per la misurazione e la valutazione della performance organizzativa e individuale e ne verifica la corretta attuazione;
- c) elabora i criteri per la definizione delle Linee guida per l'individuazione di indirizzi e obiettivi strategici;
- d) elabora i criteri per lo svolgimento del controllo di gestione e per l'utilizzo delle relative risultanze;
- e) elabora principi e criteri sulle materie di competenza dell'Ufficio per l'elaborazione del Piano integrato di attività e di organizzazione (PIAO);
- f) determina il sistema di monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema dei controlli interni di competenza dell'Ufficio e attesta l'assolvimento degli adempimenti in materia di trasparenza e integrità;
- g) trasmette al Segretario generale una relazione schematica riepilogativa dei risultati organizzativi e individuali raggiunti da tutte le strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri rispetto ai singoli obiettivi di direttiva programmati e alle risorse.

Articolo 3

Articolazione organizzativa

1. L'Ufficio si articola nei seguenti Servizi: Servizio per il controllo strategico e la valutazione della performance; Servizio per il coordinamento del controllo di gestione; Servizio per la trasparenza e l'integrità.
2. Le competenze dei Servizi di cui al comma 1 sono così determinate:
 - a) il "*Servizio per il controllo strategico e la valutazione della performance*" fornisce supporto tecnico e metodologico per le attività di pianificazione strategica e di programmazione operativa e cura gli adempimenti relativi ai processi di valutazione della performance delle strutture e del personale.

Il Servizio, in particolare:

- assicura il supporto per la definizione dei criteri delle linee guida di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 185 del 2020;

- assicura il coordinamento per l’individuazione di indirizzi e di obiettivi strategici e operativi e per la definizione di indicatori per la misurazione e la valutazione della performance organizzativa e individuale, fornendo supporto agli organi di Governo e di Amministrazione per le attività di predisposizione delle Direttive annuali per l’azione amministrativa e per la gestione;
 - assicura il supporto nella definizione del sistema di misurazione e di valutazione della performance organizzativa e individuale;
 - cura gli adempimenti connessi alla fase di programmazione degli obiettivi strategici e dello stato di avanzamento degli stessi ed effettua il controllo, nella successiva fase di monitoraggio e valutazione, del raggiungimento degli obiettivi assegnati alle strutture e ai dirigenti, relazionando annualmente sui risultati conseguiti;
 - cura la gestione informatizzata delle procedure di programmazione e monitoraggio strategico, programmazione e valutazione della performance organizzativa e individuale e monitora il funzionamento complessivo del Sistema di valutazione e la verifica del pieno rispetto dello stesso, a garanzia della correttezza dei processi di misurazione e di valutazione, nonché dell’utilizzo delle forme di premialità.
- b) Il “*Servizio per il coordinamento del controllo di gestione*” fornisce alle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri il necessario supporto metodologico e cura il coordinamento delle attività connesse al controllo di gestione, assicurando l’uniformità dei criteri e delle procedure automatizzate.

Il Servizio, in particolare:

- cura la raccolta e l’analisi dei dati di contabilità economico-analitica con cadenza semestrale ed elabora, con cadenza almeno annuale, apposite relazioni di sintesi sulle strutture generali del Segretariato generale;
 - collabora ed assicura il supporto tecnico alle strutture generali facenti capo alle Autorità politiche delegate in tutte le operazioni connesse all’elaborazione, con cadenza almeno annuale, di apposite relazioni di sintesi di competenza delle stesse;
 - garantisce il sostegno tecnico e metodologico all’utilizzo del sistema informativo a supporto del controllo di gestione ed assicura coerenza e omogeneità nei tempi, nei criteri, nelle metodologie a tutte le strutture generali della Presidenza del Consiglio;
 - cura, in collaborazione con il Dipartimento per il personale, la progettazione e lo svolgimento di attività di formazione e aggiornamento in materia di contabilità economico-analitica e controllo di gestione;
 - concorre, per quanto di competenza, alle attività di referto alla Corte dei conti sull’azione svolta dall’Amministrazione e coordina le attività conseguenti al controllo sulla gestione esercitato dalla Corte stessa.
- c) Il “*Servizio per la trasparenza e l’integrità*” fornisce supporto metodologico alle Strutture della PCM al fine di assicurare adeguata e uniforme applicazione della vigente normativa in materia di trasparenza di cui al decreto legislativo 14 marzo

2013, n. 33 e di prevenzione dei fenomeni corruttivi di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 anche alla luce delle direttive adottate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

Il Servizio, in particolare:

- cura la predisposizione di circolari, note o pareri, al fine di garantire la corretta attuazione da parte delle Strutture della PCM delle attività in materia di trasparenza e integrità, nonché delle misure di contrasto e di prevenzione della corruzione;
- monitora gli adempimenti in materia di obblighi di pubblicazione sul sito *web* istituzionale – Sezione Amministrazione trasparente e sulle piattaforme informatiche di competenza;
- fornisce supporto tecnico e informatico alle Strutture della PCM per l'analisi e la valutazione del livello di esposizione a rischio corruttivo dei procedimenti e delle attività di pertinenza;
- progetta e promuove iniziative generali di formazione sulle tematiche dell'anticorruzione e trasparenza;
- supporta il RPCT nella elaborazione della sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza” del PIAO e, conseguentemente, concorre alla individuazione e progettazione delle misure generali di prevenzione del rischio corruttivo e delle misure specifiche, per materie o attività connotate da un rischio corruttivo particolarmente elevato;
- supporta il RPCT in ordine alla tempestiva e corretta attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di promozione della trasparenza anche mediante la redazione di relazioni, reportistiche di analisi e sintesi sullo stato di attuazione degli adempimenti e nel monitoraggio di specifici ambiti di attività;
- cura, in collaborazione con il Dipartimento per il personale, la progettazione e lo svolgimento di attività di formazione ed aggiornamento in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.

Articolo 4
Disposizioni finali

1. Il presente decreto produce i suoi effetti a decorrere dal 15 settembre 2025.
2. A decorrere dalla data di cui al comma 1 è abrogato il decreto del Segretario generale 29 agosto 2012.
3. Per le posizioni dirigenziali di livello non generale dell'Ufficio, oggetto di riorganizzazione rispetto a quanto previsto dal citato decreto del Segretario generale 29 agosto 2012, nelle more del conferimento dei nuovi incarichi, continuano ad avere efficacia quelli in essere.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e, successivamente, pubblicato sul sito della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Roma, 4 agosto 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Carlo Deodato